

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

ISTRUZIONE (6^a)

MARTEDÌ 23 MAGGIO 1967

Presidenza del Presidente
Russo

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Elkan.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE DELIBERANTE

« Contributo annuo a favore del Centro di studi salentini » (65), d'iniziativa dei senatori Ferrari Francesco ed altri.
(Discussione ed approvazione).

Il presidente Russo, relatore, illustra diffusamente l'attività culturale e scientifica del Centro di studi salentini, sorto per voto del Congresso internazionale di studi sulle civiltà della terra di Otranto svoltosi nel 1952; esprime quindi l'avviso che un contributo dello Stato, a sostegno delle modeste risorse del Centro, consentirà a questo non solo di far fronte ai più urgenti bisogni, ma anche di meglio qualificare e potenziare la sua lodevole attività istituzionale.

Il presidente Russo conclude la sua relazione annunciando la presentazione di un nuovo testo concordato col Governo, nel

quale sono modificati sia l'ammontare del contributo sia la relativa copertura a carico del bilancio della pubblica istruzione.

Aperta la discussione, il senatore Piovano manifesta la propria difficoltà ad esprimere disaccordo o semplicemente a formulare riserve di fronte ad un provvedimento che propone l'erogazione di un contributo a favore di un ente culturale; ribadisce peraltro il fermo avviso che sarebbe stato opportuno, da parte della sottocommissione appositamente nominata il 23 giugno 1965, un esame globale dei disegni di legge recanti stanziamenti a favore degli enti di tale genere.

Dopo che il Presidente si è brevemente richiamato alle decisioni prese appunto dalla predetta sottocommissione, in ordine al disegno di legge in titolo e a quello iscritto al secondo punto dell'ordine del giorno (numero 396), il sottosegretario Elkan riconosce la validità dell'opera svolta dal Centro di studi salentini e conferma l'adesione del Governo al nuovo testo del disegno di legge, proposto dal Presidente relatore.

Quindi, la Commissione approva il disegno di legge nel nuovo testo sopra ricordato, che riduce a cinque milioni il contributo annuo concesso al Centro di studi salentini, imputando la relativa spesa al capitolo 2479 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, con decorrenza dall'anno finanziario 1967.

« **Assegnazione di un contributo annuo alla " Casa di Goldoni " di Venezia** » (396), d'iniziativa dei senatori Ferroni ed altri.

(Discussione ed approvazione).

Il relatore, senatore Limoni, dopo essersi soffermato sull'attività di ricerche e di studi svolta dall'Istituto in titolo, esprime il rammarico che anche in questo caso — date le ridotte disponibilità di bilancio — il contributo debba essere portato da 10 milioni (quale era previsto nel testo originario), a 5 milioni; conclude invitando la Commissione ad accogliere il provvedimento, malgrado la predetta riduzione, e con l'auspicio che nuovi fondi possano in un tempo successivo essere messi a disposizione della « Casa di Goldoni » di Venezia.

Intervengono quindi nella discussione i senatori Piovano, Trimarchi e Scarpino.

Il senatore Piovano definisce irrisorio lo ammontare dello stanziamento proposto, rispetto ai gravosi impegni che un vitale centro di studi teatrali deve accollarsi; pertanto l'oratore propone di studiare la possibilità di ridurre, per esempio, il contributo proposto nel disegno di legge n. 1800 per la celebrazione dell'8° Centenario del giuramento di Pontida, e di stornare la differenza a favore della « Casa di Goldoni ».

Anche il senatore Trimarchi, pur dichiarandosi favorevole al provvedimento, formula riserve sulla modestia dell'assegnazione prevista; da parte sua, il senatore Scarpino invita il Governo a reperire, compiendo un ulteriore sforzo, altre fonti di bilancio a cui attingere per riportare il contributo all'ammontare previsto dai proponenti.

Replica agli oratori intervenuti il sottosegretario Elkan. Pur convenendo sulla modestia della cifra disponibile, il rappresentante del Governo rileva che la « Casa di Goldoni » di Venezia fruisce anche di contributi degli enti locali interessati, mentre da parte sua il Ministero della pubblica istruzione assegna ad enti le cui benemeritenze non sono minori (per esempio, l'Accademia nazionale di Santa Cecilia) contributi di entità ancora più ridotta.

L'onorevole Elkan invita la Commissione ad approvare il contributo nella misura proposta, precisando (a richiesta della senatrice Farneti) che gli stanziamenti del capitolo 2479, per quanto aumentati col terzo prov-

vedimento di variazione al bilancio, non presentano ulteriori disponibilità mentre, d'altra parte, apparirebbe tecnicamente non valido uno spostamento di fondi come quello proposto dal senatore Piovano.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli. Viene respinto un emendamento del senatore Scarpino tendente a ripristinare il testo dei proponenti; sono quindi approvati i due articoli ed il disegno di legge nel suo complesso secondo il nuovo testo annunciato dal relatore, in cui il contributo è ridotto a 5 milioni, e la relativa spesa viene imputata, a decorrere dall'anno finanziario 1967, al capitolo 2479 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

« **Concessione di un contributo di lire 40 milioni al Comitato per la celebrazione dell'VIII Centenario del Giuramento di Pontida** » (1800), d'iniziativa dei senatori Pezzini ed altri.

(Discussione ed approvazione).

Il senatore Zaccari riferisce sul disegno di legge; egli precisa in particolare che il contributo proposto sarà destinato in maniera esclusiva alle opere di ripristino, restauro e conservazione dell'Abbazia benedettina di S. Giacomo in Pontida, e sottolinea che, invece, le spese relative alle manifestazioni celebrative dell'avvenimento storico — per quanto questo, come tale, riguardi la Nazione tutta — sono state assunte interamente a proprio carico dagli enti locali promotori.

Il relatore conclude raccomandando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

Interviene quindi il senatore Piovano: dopo avere riconosciuto valido in sé l'obiettivo del provvedimento (che rientra nel quadro della tutela del patrimonio artistico nazionale) ma espressa, per contro, sfiducia in certi tipi di celebrazioni, collegate a manifestazioni provincialistiche che meglio sarebbe scoraggiare piuttosto che favorire, l'oratore auspica, ai fini della conservazione e del restauro dei monumenti storici, interventi meglio coordinati fra loro, ed elaborati secondo una visione d'insieme.

In una breve replica, il sottosegretario Elkan ribadisce la validità della destinazione del contributo, che sarà impiegato sotto

la direzione della Sovrintendenza ai monumenti della Lombardia.

In sede di esame degli articoli, i senatori Scarpino e Romano propongono che il contributo sia erogato direttamente alla Sovrintendenza ai monumenti anzidetta. All'emendamento — sul quale il relatore si rimette al Governo — si dichiara contrario il Sottosegretario di Stato. Indi la Commissione respinge l'emendamento, ed approva, oltre ai due articoli del disegno di legge, anche un articolo aggiuntivo proposto dal relatore, relativo alla copertura della spesa. Infine il disegno di legge è approvato nel suo complesso.

« **Norme interpretative ed integrative della legge 13 giugno 1952, n. 690, relativa al trattamento di quiescenza e previdenza degli insegnanti elementari** » (1829), d'iniziativa dei deputati Nannini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati. (Discussione ed approvazione).

In sostituzione del senatore Zenti, il senatore Moneti riferisce brevemente sul disegno di legge, proponendone l'approvazione.

Si associano alla sua tesi il senatore Romano e il sottosegretario Elkan. Infine la Commissione approva i due articoli e il disegno di legge nel suo complesso.

« **Azione di tutela da svolgersi sui Convitti nazionali e su alcuni Istituti pubblici di educazione femminile** » (2009). (Discussione ed approvazione).

Il senatore Limoni riferisce sul disegno di legge proponendone l'approvazione.

Il senatore Romano, in un breve intervento, propone che la tutela sui Convitti nazionali e sugli istituti pubblici di educazione femminile considerati nel provvedimento sia affidata, anziché al provveditore agli studi, al consiglio provinciale scolastico.

Il senatore Piovano, associandosi a tale proposta, precisa che con essa si riconosce bensì la necessità di una vigilanza responsabile sugli atti e sulle deliberazioni dei consigli d'amministrazione dei menzionati istituti, ma anche l'opportunità che tale potere sia esercitato da un organo, se non elettivo, almeno collegiale.

Il sottosegretario Elkan illustra i motivi che hanno consigliato la soluzione proposta

e si dichiara contrario all'emendamento Romano.

Tale emendamento, dopo che anche il relatore ha dichiarato la sua opposizione, viene respinto dalla Commissione, che approva l'articolo unico del disegno di legge nel testo del Governo, col voto contrario dei senatori comunisti, annunciato dal senatore Romano.

« **Immissione degli insegnanti ciechi abilitati nei ruoli della scuola media e immissione degli insegnanti delle scuole per ciechi nei ruoli della scuola media per ciechi** » (1882), d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri.

(Seguito della discussione ed approvazione).

La Commissione riprende l'esame del disegno di legge, iniziato nelle precedenti riunioni del 7 e del 13 dicembre 1966 e del 15 febbraio 1967.

Il senatore Spigaroli si riserva di non insistere sulla ventilata proposta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge, qualora il Ministero della pubblica istruzione fornisca alla Commissione una dettagliata relazione della Direzione generale competente, le cui conclusioni siano tali da confortare eventualmente un voto favorevole.

Rispondendo all'oratore, il sottosegretario Elkan ricorda di aver espresso, nelle due precedenti sedute, il parere favorevole dei competenti organi dell'Amministrazione sul disegno di legge; alla formulazione di tale parere — osserva il sottosegretario — ha concorso anche la richiamata Direzione generale.

Quindi, in brevi interventi, i senatori Moneti, Trimarchi e Zaccari, sciogliono le riserve precedentemente manifestate, dichiarandosi favorevoli all'accoglimento del provvedimento, nel nuovo testo proposto dal relatore.

Dopo un intervento del relatore senatore Stirati, il senatore Baldini, proponente del disegno di legge, annuncia la sua adesione agli emendamenti proposti dallo stesso relatore.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è approvato con talune modificazioni formali proposte dal relatore.

Gli articoli 2 e 3 sono approvati senza modificazioni.

La Commissione approva poi due articoli aggiuntivi, proposti dal relatore: nel primo è detto che gli insegnanti ciechi già vincitori di concorsi a cattedre per materie letterarie, non nominati in ruolo in quanto privi di vista, sono ammessi a chiedere l'inquadramento nei ruoli della scuola media dal 1° ottobre successivo all'espletamento del concorso, con la ricostruzione della carriera; il secondo consente ai diplomati ciechi la partecipazione ai concorsi attinenti a materie musicali nei Conservatori e Licei musicali.

Anche l'articolo 4 viene approvato in un nuovo testo proposto dal relatore, che meglio precisa le disposizioni previste in quello del proponente.

La Commissione approva poi un articolo aggiuntivo, proposto dal relatore: esso dispone che per dirigere o insegnare negli istituti per ciechi è necessario, oltre ai titoli prescritti per le scuole comuni, il solo titolo di specializzazione rilasciato dall'Istituto statale « Augusto Romagnoli » e che il requisito della cecità dà diritto a precedenza assoluta.

Viene quindi approvato l'articolo 5, in un testo sostitutivo proposto dal relatore, il quale fra l'altro stabilisce che le nomine in ruolo conseguenti al provvedimento in esame hanno la stessa decorrenza prevista dall'articolo 8 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Dopo tale articolo, la Commissione approva l'inserimento di una norma (proposta dal senatore Romano con l'adesione dei senatori Zaccari, Piovano, Moneti, Bellisario, del relatore e del Sottosegretario) nella quale è fissato l'obbligo per gli insegnanti ciechi di essere assistiti, da persona di loro fiducia, in tutte le ore di lezione effettuate nelle classi della scuola media.

Infine, dopo che il senatore Baldini ha trasformato in ordine del giorno un emendamento da lui presentato insieme col senatore Schiavetti, relativo ai criteri da adottare nelle assegnazioni degli insegnanti che risulteranno vincitori di concorsi previsti dal provvedimento in esame, l'onorevole Elkan accetta tale ordine del giorno, e la Commissione approva il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato, col seguente nuovo titolo: « Ammissione dei di-

plomati e laureati ciechi a taluni concorsi a cattedra ed immissione degli insegnanti ciechi abilitati nei ruoli della scuola media ».

La seduta termina alle ore 13.

LAVORO (10^a)

MARTEDÌ 23 MAGGIO 1967

*Presidenza del Vicepresidente
FIORE*

La seduta ha inizio alle ore 10.

COMUNICAZIONE E REIEZIONE DELLE DIMISSIONI DEL SENATORE SIMONE GATTO DA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Il Vicepresidente Fiore comunica che il presidente della Commissione, senatore Simone Gatto, al quale è stato rivolto l'invito di recedere dal proposito di rassegnare le dimissioni dalla carica, gli ha confermato la propria determinazione, senza peraltro precisare il motivo delle dimissioni stesse.

Il senatore Torelli propone che la Commissione, senza attendere di conoscere i motivi che hanno indotto il Presidente alla sua decisione, respinga le dimissioni, in segno di stima e di affetto nei confronti di un collega che ha degnamente diretto per un lungo periodo i lavori della Commissione stessa.

A tali considerazioni si associano i senatori Pezzini e Rotta, mentre i senatori Varaldo e Macaggi suggeriscono che la Commissione non delibere sulle dimissioni, ma inviti il Presidente a ritirarle.

I senatori Bitossi, Di Prisco e Brambilla sostengono che la Commissione deve accertare e quindi valutare eventuali ragioni politiche che possano essere alla base della decisione del senatore Gatto.

Il senatore Pasquale Valsecchi segnala il pericolo che un rinvio della decisione sulle dimissioni del Presidente possa creare ostacoli al lavoro legislativo della Commissione.

Infine, dopo che il vicepresidente Zane ha ricordato i passi da lui compiuti presso il senatore Gatto in adempimento del mandato ricevuto nella scorsa seduta, la Commissione, all'unanimità, delibera di respingere le dimissioni.

La seduta termina alle ore 11,30.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**1^a Commissione permanente**

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

Mercoledì 24 maggio 1967, ore 10

*In sede deliberante***I. Seguito della discussione dei disegni di legge:**

1. Deputati FORTUNA ed altri. — Autorizzazione al rilascio di copie degli atti mediante procedimenti di riproduzione fotostatica o meccanica (1293) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. BALDINI ed altri. — Norme integrative della legge 5 giugno 1965, n. 707, relative all'ordinamento e al reclutamento della banda del Corpo delle guardia di pubblica sicurezza (1950).

3. Modifiche alla legge 22 dicembre 1960, n. 1598, concernenti disposizioni a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra (2072) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, nn. 750 e 751 (2188) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali (2071-*Urgenza*).

6. GIANQUINTO ed altri. — Ordinamento degli Enti autonomi lirico-sinfonici e finanziamento delle attività musicali (2078).

7. PONTE. — Riordinamento del teatro lirico e delle attività musicali (1575).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Modifiche agli articoli 43 e 62 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (2055).

2. Deputato SERVADEI. — Concessione di un contributo annuo di cinque milioni di lire a favore della « Fondazione Domus Pascoli » con sede in San Mauro Pascoli (Provincia di Forlì) (2111) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Aumento del contributo annuo dello Stato e concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili (2143).

*In sede referente***I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:**

1. FABIANI ed altri. — Modifica dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1616, concernente il termine di decadenza per la presentazione di proposte di conferimento di ricompense al valor civile a favore di Città, Comuni, Province ed Enti pubblici (1120).

2. CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA. — Costituzione della provincia di Pordenone (1886).

II. Esame dei disegni di legge:

1. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — LUSSU e SCHIAVETTI. — Emendamento dell'articolo 85, comma primo, della Costituzione della Repubblica (938).

2. LOMBARDI ed altri. — Norme per il riordinamento delle carriere del personale amministrativo della Corte dei conti (2036).

2^a Commissione permanente

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

Mercoledì 24 maggio 1967, ore 10

In sede redigente

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile (1516).

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Modificazione degli articoli 143 e 158 del Codice della navigazione ed abrogazione dell'articolo 144 dello stesso Codice (2008).

2. Norme sul conferimento dell'incarico di traduttore interprete presso gli uffici giudiziari (2191) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. PACE. — Integrazione del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sull'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani (205).

2. Modifica dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni (1846).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

Disposizioni per il controllo delle armi (2178) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

BOCCASSI ed altri. — Modifica alla legge 24 febbraio 1953, n. 90, concernente norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro (571).

III. Esame della domanda di autorizzazione a procedere:

contro i senatori JANNUZZI, RESTAGNO, ALESSI e SPATARO, per i seguenti reati: il primo, per concorso in peculato (articoli 110, 314 e 61, n. 7 del Codice penale); il secondo, per concorso in peculato continuato ed aggravato (articoli 110, 314, 81 capoversi primo e secondo, 112, n. 1 e 61, n. 7 del Codice penale); il terzo per concorso in peculato continuato (articoli 1

capoversi primo e secondo, 314 e 110 del Codice penale); il quarto per concorso in peculato continuato aggravato (articoli 110, 314, 81, capoversi primo e secondo e 61, n. 7, del Codice penale) (*Doc. 38*).

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. PACE ed altri. — Pensione ai patrocinatori legali (2096).

2. PEZZINI. — Estensione del trattamento di pensione e di assistenza a favore dei patrocinatori legali esercenti avanti le Preture (2164).

4^a Commissione permanente
(Difesa)

Mercoledì 24 maggio 1967, ore 10,30

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. PALERMO. — Estensione ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti, reduci combattenti della guerra 1940-1945, delle provvidenze pensionistiche previste dalla legge 25 aprile 1957, n. 313 (1251).

2. ALBARELLO ed altri. — Estensione del diritto al riconoscimento delle campagne di guerra ai prigionieri della guerra 1915-18 e 1940-45 (1371).

5^a Commissione permanente
(Finanze e tesoro)

Mercoledì 24 maggio 1967, ore 9,30

In sede referente

Esame del disegno di legge:

Approvazione del programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970 (2144) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati PRETI e VIZZINI; BRANDI e QUARANTA; CERVONE e SAMMARTINO; DE PASQUALE ed altri; PAGLIARANI e DE PASQUALE; ABELLI ed altri; DE PASQUALE ed altri; NAPOLITANO Francesco. — Integrazioni e modifiche alle disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (1909) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. VALENZI ed altri. — Riapertura dei termini per l'ammissione al beneficio dei danni di guerra dei profughi italiani dalla Tunisia e dall'Egitto, rimpatriati dopo lo scadere dei limiti di tempo previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968 (547).

3. GARLATO. — Norma integrativa della legge 27 dicembre 1953, n. 968, recante provvedimenti per la concessione di indennizzi o contributi per danni di guerra (1604).

4. DE LUCA Angelo. — Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Casa salesiana di San Giovanni Bosco denominata « Borgo Ragazzi di Don Bosco », una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Forte Prenestino di Roma (1719).

5. TRABUCCHI. — Facilitazioni per il rimborso dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti adibiti ad usi agevolati (2154).

6. VALSECCHI Pasquale ed altri. — Vendita d'urgenza dei mezzi di trasporto sequestrati in occasione di contrabbando (1698).

7. Deputati LAFORGIA ed altri. — Autorizzazione a vendere a trattativa privata al comune di Bari una porzione del locale compendio patrimoniale denominato « ex Panificio militare » e porzione delle Caserme « Picca » e « Guadagni » con riassegnazione del relativo ricavo allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per la costruzione di nuove infrastrutture sostitutive (1982) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. Deputati BIMA ed altri. — Vendita a trattativa privata al comune di Fossano dell'immobile denominato ex polverificio sito nel Comune stesso (1533) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

9. PERRINO. — Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Amministrazione provinciale di Brindisi ed al Consorzio del porto e dell'area di sviluppo industriale di Brindisi dei compendi patrimoniali denominati « Caserma Ederle », « Caserma Manthonè » e « Deposito nafta Marina militare del Seno di Levante », con riassegnazione del relativo ricavo allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (1907).

10. Stanziamento di ulteriori 3 miliardi di lire per l'attuazione della legge 5 giugno 1965, n. 718, sui beni italiani in Tunisia (2083) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

11. Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sui compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati o collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali (2158) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni (1354).

2. Disposizioni integrative degli articoli 8 e 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno (2106) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Esame delle relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dei seguenti Enti sottoposti a controllo:

1. Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO)

(Esercizio 1961) (*Doc. 29-12*).

(Esercizio 1962-63) (*Doc. 29-119*).

2. Ente autonomo per la mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo

(Esercizio 1961) (*Doc.* 29-45).

(Esercizio 1962) (*Doc.* 29-46).

(Esercizi 1963 e 1964) (*Doc.* 29-151).

3. Ente nazionale idrocarburi (ENI)

(Esercizi 1961-62, 1962-63 e 1963-64) (*Seguito*) (*Doc.* 29-109).

4. Ente autonomo di gestione per il cinema

(Esercizi 1961, 1962, 1963 e 1964) (*Documento* 29-149).

5. Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica (EFIM)

(Esercizi 1962 e 1963) (*Doc.* 29-126).

(Esercizio 1964) (*Doc.* 29-166).

6. Ente autonomo di gestione per le aziende termali

(Esercizi 1960 e 1961) (*Doc.* 29-40).

(Esercizio 1962) (*Doc.* 29-43).

(Esercizio 1963) (*Doc.* 29-100).

(Esercizio 1964) (*Doc.* 29-137).

7. Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno)

(Esercizi 1960-61 e 1961-62) (*Doc.* 29-102).

(Esercizi 1962-63 e 1963-64) (*Doc.* 29-181).

8. « Nazionale Cogne » - Società per azioni

(Esercizi 1961-1962-1963 e 1964) (*Seguito*)

(*Doc.* 29-128 e 29-128-bis).

9. Cassa per il credito alle imprese artigiane

Esercizi 1959-1960-1961-1962 e 1963) (*Seguito*) (*Doc.* 29-127).

10. Istituto nazionale gestione imposte di consumo (INGIC)

(Esercizi 1961-1962-1963 e 1964) (*Seguito*)

(*Doc.* 29-173).

11. Istituto per la ricostruzione industriale (IRI)

(Esercizi 1961, 1962 e 1963) (*Doc.* 29-176).

6^a Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti)

Mercoledì 24 maggio 1967, ore 10

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati CAPPUGI ed altri; ERMINI. — Modifiche dell'articolo 53, n. 4, primo capoverso, e n. 5, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 (2208) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Revisione della tassa alla esportazione degli oggetti di antichità e d'arte (1831)

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. GENCO ed altri. — Assunzione in ruolo del personale di ruolo e non di ruolo in servizio negli Istituti professionali (2030).

2. MAIER ed altri. — Equiparazione degli insegnanti tecnico-pratici diplomati delle soppresse scuole di avviamento professionale ad indirizzo agrario, industriale maschile, industriale femminile e marinaro, agli insegnanti diplomati del ruolo B della scuola media statale (522).

II. Esame dei disegni di legge:

1. LEPORE. — Riconoscimento agli insegnanti elementari di ruolo del servizio prestato nei doposcuola e nelle scuole sussidiate (2069).

2. MOLINARI. — Modifica alla legge sulle scuole autonome di ostetricia e nuovo stato giuridico dei professori-direttori (1308).

11ª Commissione permanente

(Igiene e sanità)

*Mercoledì 24 maggio 1967, ore 9,30**In sede deliberante*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

MINELLA MOLINARI Angiola ed altri. — Disciplina della raccolta, conservazione e trasfusione del sangue umano e riconoscimento della funzione civica e sociale delle Associazioni di donatori di sangue (446).

Raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano (1884) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. **CARELLI**. — Disciplina dell'assistenza farmaceutica nei centri rurali (101).

PERRINO ed altri. — Disposizioni per le farmacie rurali (1021).

Provvidenze a favore dei farmacisti rurali (2133).

2. **PERRINO** e **MORANDI**. — Istituzione del farmacista provinciale (466).

3. Conversione in legge del decreto-legge 8 maggio 1967, n. 247, recante provvedimenti straordinari per la profilassi della peste suina classica e della peste suina africana (2215).

*Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,30*